# TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

# III CIVILE

#  UFFICIO ESECUZIONI

**DIRETTIVE PER LA REDAZIONE E PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE**

**In osservanza del disposto normativo dell’art. 596 c.p.c. il Presidente di Sezione e le Giudici della esecuzione dell’intestato Tribunale intendono fornire ai professionisti delegati le linee guida/direttive necessarie per la predisposizione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla espropriazione immobiliare.**

**Le stesse, espressamente richiamate nella ordinanza di vendita, devono intendersi parte integrante della lex specialis del procedimento.**

**La relativa osservanza da parte dei professionisti delegati assicura uniforme trattamento di situazioni similari e previene la formulazione di contestazioni distributive nell’ottica della riduzione dei tempi del processo esecutivo.**

**Premessa.**

La predisposizione del progetto di distribuzione si articola nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate (Cass. Civ. n. 2044/2017).

Secondo l’art. 596 c.p.c. il progetto di distribuzione deve essere composto di due parti:

1) il progetto di graduazione che fissa l’ordine progressivo in base al quale vanno soddisfatti tutti i creditori concorrenti sulla scorta delle cause legittime di prelazione e del tempo degli interventi (tempestivi e tardivi);

2) il progetto di distribuzione vero e proprio, nel quale si specifica l’ammontare delle somme effettivamente spettanti a ciascuno dei creditori, con l’indicazione se le stesse somme sono attribuite immediatamente ( nel caso di creditori muniti di titolo esecutivo o i cui crediti siano stati riconosciuti dal debitore mediante l’apposito procedimento) ovvero accantonate (ex art. 510 co.3 c.p.c.) in attesa dell’eventuale formazione del titolo esecutivo (nel caos di creditori “non titolati” i cui crediti non siano stati riconosciuti ex art. 499, co. 6 c.p.c.).

Le due parti astrattamente possono anche essere redatte in tempi diversi e successivi.

**2. Determinazione della massa attiva**

Dall’art. 509 c.p.c. si desume che la massa attiva da distribuire è composta:

1. dal prezzo di aggiudicazione, comprensivo anche dell’importo eventualmente versato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 41 T.U.B. all’Istituto di credito fondiario (art. 585 c.p.c.);
2. dai frutti naturali e civili ( ad es. canoni di locazioni, indennità di occupazioni, ecc.) e proventi (ad es. risarcimenti danni, ecc.) incamerati durante la procedura (art. 2912 c.c. – art. 560-594 c.p.c.);
3. eventualmente, dalle somme incamerate in caso di mancato perfezionamento della conversione ( art. 495, 5° comma, c.p.c.);
4. dalla cauzione confiscata all’aggiudicatario inadempiente nonché, in caso di successiva aggiudicazione ad un prezzo inferiore, dal credito risultante dal decreto di condanna del g.e. ex art. 176 c.p.c. al versamento della differenza di prezzo, che tuttavia dovrà essere assegnato al creditore ultimo in graduazione, sui cui graverà il rischio dell’insolvenza dell’aggiudicatario inadempiente (art. 587 c.p.c.);
5. dal ricavato dell’assegnazione-vendita, in cui il creditore assegnatario è tenuto a versare alla procedura una somma a tacitazione delle spese e dei crediti di grado poziore, e dell’assegnazione mista, nella quale il creditore assegnatario versa un conguaglio pari alla differenza fra il valore del bene attribuito ed il valore del suo credito azionato nella procedura, (art. 506 c.p.c.);
6. eventualmente, dal prezzo di vendita per mobili ove espressamente pignorati unitamente all’immobile come consentito dall’art. 556 c.p.c. (art. 540 c.p.c.);
7. dalla cauzione di colui che non partecipa all’asta con incanto (art. 580, comma 2, c.p.c.);

La determinazione della massa attiva risulta più complessa in presenza di più immobili o più debitori.

Se vi sono più immobili nella medesima procedura (perché ad es. v’è stato all'origine un unico pignoramento su più beni ovvero perché sono state riunite più procedure), è opportuno considerare come singola massa l'importo ricavato dalla vendita di ogni singolo bene (1 immobile = 1 massa), salvo che sia possibile accorpare in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità).

Se nella procedura vi sono più debitori ed un gruppo diversificato di creditori, si dovrà suddividere il ricavato, formando una singola massa per ogni debitore, sulla quale concorreranno i rispettivi creditori.

Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e/o agli atti di intervento, tenendo presente che, in caso di **riunione di più procedure**, i pignoramenti e gli interventi presenti al momento della riunione in una delle procedure non si estendono automaticamente ai beni delle altre procedure salvo che siano comunialle esecuzioni: ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti nella procedura originaria, per poter concorrere anche sui beni non compresi, devono, se lo ritengono, fare formale atto di intervento, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato di quei beni, ed essi saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavo di quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale atto. Viceversa, gli interventi successivi alla riunione, salva diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.

Si segnala, inoltre, che:

-) in caso di espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 e ss. c.p.c.) il creditore potrà far valere il proprio credito solo nei limiti di cui all’art. 2855 c.c. con esclusione del credito in chirografo (Cass. n. 6282/1979, Cass. n. 1815/1981);

-) in caso di espropriazione di un bene in comunione legale in cui solo uno dei coniugi è debitore, al coniuge non debitore spetterà la metà lorda del ricavato della vendita o del valore di questo in caso di assegnazione. (cfr. Cass nn. 6575/2013 e 6230/2016). In tale ipotesi, in sede di formazione del progetto di distribuzione, il Professionista delegato dovrà per prima cosa individuare due masse attive e detrarre le spese di giustizia dalla sola massa corrispondente alla quota ideale di spettanza del coniuge debitore; all’esito assegnare al coniuge non debitore la metà del ricavato della vendita (cfr. recentemente Cass. n. 9536/2023).

**3. Determinazione della massa passiva**

La massa passiva è costituita dalle spese di procedura e dai crediti azionati nella procedura.

Tra le spese di procedura vanno considerate:

a) le spese necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento della procedura (solitamente anticipate dal creditore procedente ex artt. 95 c.p.c. e 8 d.P.R. n. 115/2002), di norma collocate nel progetto di distribuzione con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., e quindi prima di ogni altro credito; in tale categoria rientrano in linea generale: *(i)* le spese sostenute dal creditore e dagli intervenuti con titolo esecutivo (laddove si siano surrogati al primo inerte); *(ii)* le spese di pubblicità; *(iii)* i compensi degli ausiliari; *(iv)* le spese per la conservazione dell’integrità del bene pignorato; *(v)* le spese per la conservazione della garanzia patrimoniale (azione surrogatoria, separazione dei beni del defunto, azione revocatoria) e di realizzo coattivo dei bene (art. 2910 c.c.); *(vi)* le spese legali per il primo pignoramento se fruttuoso compresa la notifica dell’atto di precetto; *(vii)* spese per giudizi di divisione necessari all’esecuzione su beni indivisi; *(viii)* le spese sostenute dallo Stato nei processi esecutivi immobiliari in cui il creditore procedente ovvero un creditore intervenuto ovvero lo stesso debitore siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 135 comma 2 d.P.R. 115/02); *(ix)* le spese per giudizi di opposizione all’esecuzione, limitatamente alle eccezioni concernenti la proprietà, la pignorabilità dei beni ovvero la prosecuzione della procedura esecutiva. Quanto alle spese legali della fase monitoria ovvero liquidate in sentenza anche se precisate dal creditore procedente, non assurgono a spese di giustizia assistite da privilegio ex art. 2770 c.c., ma godono della prelazione ipotecaria ex art. 2855 c.c. purché indicate, sia pur forfettariamente, nella relativa nota di iscrizione; in difetto (allorché il credito non sia assistito da alcuna garanzia ipotecaria) le spese legali afferenti la fase monitoria ovvero liquidate in sentenza devono essere collocate al rango chirografario.

b) il credito del terzo proprietario del bene espropriato se è stata accolta la relativa opposizione – per l’ipotesi in cui la procedura non sia stata sospesa e si sia pervenuti all’aggiudicazione (2919 c.c.);

c) il diritto del terzo acquirente del bene ipotecato a far separare dal prezzo di vendita il valore dei miglioramenti (calcolato al tempo della vendita forzata) eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo; all’uopo il terzo rivolge al giudice apposita istanza o fa intervento nel rispetto del disposto dell’art. 566 c.p.c. (2864 c.c.)

Tra le **spese in privilegio ex art. 2770 c.c.** rientrano anche le **competenze legali** maturate dall’avvocato del creditore procedente e da quello del creditore intervenuto titolare di ipoteca sul bene subastato. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 55/2014 (oggi D.M.147/22), può riconoscersi il privilegio ex art. 2770 c.c. esclusivamente (*i*) alle spese documentate strettamente inerenti alla procedura, *(ii)* ai compensi per l’intera procedura esecutiva nonché per l’atto di precetto del solo creditore pignorante (non essendo il precetto atto essenziale all’intervento), (*iii*) al rimborso forfettario del 15%, (*iv*) alla c.p.a. ed all’i.v.a. ove dovuti; con riferimento all’i.v.a. si precisa che essa va riconosciuta solo laddove il creditore sia soggetto giuridico che non abbia diritto a portarla in detrazione (cfr. ad es. Cass. n. 22279/2018).

Le spese legali saranno determinate utilizzando per il creditore procedente valori medi e per i creditori intervenuti quelli minimi dello scaglione ministeriale in cui è ricompreso il minor importo tra quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti e l’entità del credito azionato.

In caso di divisione endoesecutiva le spese del giudizio – a differenza di quanto avviene nella divisione ordinaria in cui esse sono poste **“a carico della massa”** – saranno anticipate dalcreditore che avrà promosso il giudizio di divisione endoesecutivo che poi le recupererà, all’interno delle spese in privilegio ex art. 2770 c.c., dal debitore esecutato che ha dato causa al giudizio de quo (artt. 95 c.p.c. e 1196 c.c.) a seguito della riassunzione del giudizio esecutivo sospeso.

Dal ricavato della vendita saranno sottratte **le spese comuni indispensabili per svolgere il giudizio divisorio** (ad es. spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc.)mentre restano fuori le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e pignoramenti (Cfr. Cass n. 10909/2002: laddove non accollate all’aggiudicatario, resteranno a carico della quota del debitore, salvo se gravino anche su quote condividenti).

Per quanto attiene alle spese legali:

a) quelle del procedente saranno poste a carico dell’esecutato per l’intero (e a carico solidalmente dei comproprietari proporzionalmente alla rispettiva quota);

b) quelle di eventuali interventori a carico del solo debitore esecutato e saranno liquidate in base alla utilità nel giudizio divisionale (art. 92 c.p.c.);

**c)** quelle afferenti ad eventualidomande riconvenzionali proposte tra i quotisti saranno regolate secondo il principio della soccombenza.

Non rientrano, invece, tra le spese in privilegio ex art. 2770 c.c.:

* le “spese legali per la fase monitoria ovvero liquidate in sentenza”, anche se precisate dal creditore procedente, che possono al massimo godere della prelazione ipotecaria ex art. 2855 c.c. purché indicate, sia pur forfettariamente, nella relativa nota di iscrizione; in difetto (e precisamente allorché il credito non sia assistito da alcuna garanzia ipotecaria) le spese legali afferenti la fase monitoria ovvero liquidate in sentenza devono essere collocate al rango chirografario;
* gli oneri condominiali maturati in corso di procedura (cfr. Cass. n. 7756/1997; v. anche Cass. civ. 2329/2006 – in tema di fallimento), salvo che si tratti di spese per lavori di straordinaria manutenzione **indispensabili** per la conservazione dell’oggetto del processo, e cioè necessarie a salvaguardare l’integrità fisica e giuridica del bene subastato (Cass. n. 12877/2016). In tal caso, se le dette spese siano state sostenute con i fondi della procedura, queste potranno essere intese come “prededucibili” mentre, se sono state anticipate dal creditore procedente (cui sia imposto l’onere dal giudice dell’esecuzione) andranno collocate tra quelle in privilegio ex art. 2770 c.c.

Infine, va tenuto presente che, nel caso di riunione dei pignoramenti eseguiti da creditori diversi in danno dello stesso debitore, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente (principio di autonomia ex 493, comma 2 e 3 cod. proc., civ.); pertanto ai fini dell'attribuzione di tale obbligo di anticipazione il giudice deve preventivamente accertare nel caso di pignoramenti riuniti **chi sia il creditore procedente che abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva formulando le relative istanze o compiendo i necessari atti**, non essendo sufficiente ad individuare tale soggetto la circostanza di essere stato il creditore procedente che ha effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo; - solo tale verifica giustifica che le competenze dell'ausiliario vadano poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato (Cass. civ. 6113/2022).

**3. Creditori ammessi alla distribuzione**

Sono ammessi a partecipare alla distribuzione del ricavato:

1. il creditore pignorante (che, di regola, coincide col procedente, cioè colui che provoca i singoli atti esecutivi e ne anticipa i costi, ex art. 95 c.p.c.) nella procedura principale;
2. il creditore procedente nella procedura riunita (o nelle procedure riunite);
3. il creditore c.d. surrogante, e cioè il creditore intervenuto che si sia sostituito al pignorante o ad altro creditore procedente, provocando i singoli atti esecutivi;
4. i creditori intervenuti titolati e non titolati il cui credito debba intendersi, *in toto* o in parte, riconosciuto ex art. 499, comma 6, c.p.c.;
5. i creditori intervenuti non titolati disconosciuti espressamente dal debitore all’udienza ex art. 499, comma 6, c.p.c., per i quali si procederà all’accantonamento della somma se il creditore, nei 30 gg. successivi, abbia presentato istanza di accantonamento, dimostrando di aver proposto l’azione giudiziaria necessaria a munirsi del titolo esecutivo (cfr. v. Cass. n. 15996/2022 sulla necessità di fissazione dell’udienza ex art. 499, comma 6, c.p.c., per il creditore ipotecario se l’esecutato sia garante di un debito altrui).

**4. Graduazione sostanziale dei crediti**

I crediti vantati dai creditori ammessi alla distribuzione vanno collocati nel piano, per ogni massa attiva da distribuire, secondo l’ordine nascente alle cause legittime di prelazione previste dal c.c. e dalla legislazione speciale di seguito indicato:

1. spese di giustizia ex art. 2770 c.c. (arg. ex art. 2777, comma 1, c.c.);
2. crediti con privilegio speciale (art. 2748, comma 2 – v. Cass., Sez. Un., n. 21045/2009; Cass. n. 17270/2014);
3. crediti ipotecari, i quali prevalgono sui privilegiati ex artt. 2772 e 2774 c.c. se anteriormente iscritti;
4. crediti con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., che hanno privilegio generale mobiliare incapiente; v. Cass. n. 26101/2016; Cass. n. 5724/2019. V anche Corte cost. n. 176/2017, sulla disciplina intertemporale del comma 3);
5. crediti chirografari tempestivi;
6. crediti chirografari tardivi

In caso di eventuale supero, nel piano andrà inserito in ultimo anche il debitore esecutato.

adelegato viene generalmente riconosciuta la facoltà ; sul punto mette conto precisare che la Suprema Corte ha chiarito (V. ) che

**4.1 – Creditori ipotecari**

Con riferimento alla categoria dei “**CREDITI IPOTECARI**”, va precisato che, ai sensi dell'art. 2916 c.c., non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte dopo il pignoramento (comunemente si definiscono come **formalità pregiudizievoli non consolidate**), né quelle per le quali sia trascorso un ventennio dalla loro iscrizione e non siano state tempestivamente rinnovate (perdita di efficacia per decorrenza del termine legale), e che in caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. cod. civ.), e nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art. 2854 cod. civ.).

Inoltre, ai sensi dell’art. 2855 c.c., **godono della prelazione ipotecaria**:

a. **il capitale iscritto** nei limiti del credito effettivamente esistente (l’iscrizione può anche essere maggiore del credito). In caso di atto di mutuo/finanziamento, rientra in questa categoria il capitale a scadere (c.d. capitale residuo) risultante al momento della risoluzione, nonché la sola quota capitale delle rate scadute ed insolute;

b. **gli interessi convenzionali** maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore;

c. **gli interessi legali** dal primo giorno successivo al termine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data di deposito del decreto di trasferimento (ovvero dell’ultimo immobile in caso di pluralità di lotti), essendo all’uopo irrilevante quella anteriore dell’aggiudicazione o posteriore della precisazione del credito;

d. **le spese di iscrizione** (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione dell'ipoteca;

e. **le spese ordinarie del processo esecutivo** (spese legali sostenute nel corso del processo esecutivo come liquidate dal Giudice).

In merito agli interessi convenzionalimaturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore va tenuto presente che il limite dei tre anni imposto dalla norma riguarda solo gli **interessi futuri** (cioè non ancora maturati alla data di iscrizione dell'ipoteca) e non gli interessi già scaduti alla data di iscrizione.

Inoltre **l’anno in corso alla data del pignoramento** non è l'anno solare ma quello determinato procedendo nel seguente modo:

* determinare la data di decorrenza degli interessi del debito che coincide, *(i)* nel caso di debiti da mutuo, con la data contrattualmente prevista, *(ii)* nel caso di debiti accertati giudizialmente, con la data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento giudiziario (ad es. decreto ingiuntivo);
* aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C;
* sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l'anno in corso alla data del pignoramento (chiameremo B questa seconda data);
* sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante.

Orbene gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono da considerarsi crediti chirografari.

Ciò posto, per facilitare l’applicazione dei suesposti principi si passano in rassegna due esempi pratici:

**Esempio n. 1**: pignoramento del 21.11.2019; mutuo con rate semestrali, decorrenza contrattuale 20.3.2015. Si aggiunge 1 anno al 20.03.2015 sino ad arrivare al 20.03.2020 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento); l'anno in corso va dal 20.03.2019 al 20.03.2020. Il biennio va dal 20.3.2017 al 20.03.2019.

**Esempio n. 2**: pignoramento del 21.11.2019; decreto ingiuntivo 13.03.2016; ipoteca iscritta 16.04.2017; la prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l'anno in corso è quello dal 16.04.2019 al 16.04.2020. Il biennio va dal 16.04.2017 al 16.04.2019.

Viceversa, non sono considerati crediti assistiti dal privilegio ipotecario:

a) le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione;

b) le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza, salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;

c) le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita);

d) gli interessi maturati anteriormente al biennio.

Per le procedure in cui sia stato azionato un credito derivante da mutuo fondiario disciplinato dal R.D. n. 646/1905 o dai c.d. mutui agrari e/o pescherecci stipulati in data anteriore alla entrata in vigore del TUB, non troverà applicazione l’art. 2855 c.c. bensì la normativa speciale prevista per tali mutui (cfr. Cass. n. 10297/2009) che prevede che gode di prelazione ipotecaria l’intero credito vantato per sorta capitale ed interessi.

In conclusione, qualora tra i crediti vi siano somme derivanti da contratti di mutuo ipotecario, nella stesura del progetto di distribuzione il Professionista delegato dovrà procedere secondo le seguenti sequenze procedimentali:

* 1. separare capitale da interessi corrispettivi già maturati;
	2. ammettere il capitale al privilegio;
	3. determinare il triennio di cui all'art. 2855 c.c.;
	4. ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi maturati nel triennio;
	5. ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio e successivi;
	6. ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio;
	7. ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto puro dopo l'anno in corso e sino alla data della vendita;
	8. ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi e/o moratori) maturati dopo l'anno in corso e sino alla vendita e gli interessi legali calcolati come al punto precedente (c.d. interessi ultra art. 2855 c.c.).

In caso di credito di fondiari, in forza della disciplina sottesa all’art. 41 TUB (e ancor prima all’art. 55 R.D. 646/05) il creditore fondiario ha diritto a ricevere il pagamento diretto dall'aggiudicatario prima del piano di riparto, indicando l'ammontare dovutogli per capitale, interessi e spese. Pertanto, il Professionista delegato dovrà chiedere al creditore fondiario di quantificare il credito complessivamente vantato al fine di comunicare, a sua volta, all’aggiudicatario quella parte del saldo prezzo (dedotta la cauzione) che dovrà essere versata al creditore istante (fino alla concorrenza di apposita percentuale stabilita in via preventiva già nell’avviso di vendita).

Il versamento al creditore fondiario ha natura provvisoria, ossia il credito fondiario deve essere comunque graduato e liquidato nel piano di riparto sicché può accadere che dal piano di riparto risulti che il creditore fondiario ha ricevuto una somma maggiore rispetto a quella per cui è utilmente collocato: ad es. un altro creditore ha sostenuto spese con diritto al privilegio, oppure il creditore fondiario ha ricevuto somme per cui ha diritto a collocarsi al chirografo, nonostante l'esistenza di ipoteche etc.

In siffatte ipotesi, e salvo diversa determinazione del Giudice dell’Esecuzione, il Professionista delegato dovrà assegnare al creditore utilmente collocato ultimo in grado il credito alla restituzione della somma versata in più al creditore fondiario.

E così ad es. se il ricavato netto della vendita è stato pari ad € 100.000,00, di cui € 90.000,00 versati al fondiario e € 10.000,00 alla Procedura, e concorrono i seguenti creditori:

1. GAMMA, procedente e chirografario, che vanta € 5.000,00 in privilegio ex 2770 c.c. ed € 20.000,00 in chirografo;
2. ALFA, creditore fondiario, per € 70.000,00 in grado ipotecario e € 20.000,00 in chirografo tempestivo;
3. BETA, ipotecario di secondo grado, per € 20.000,00.

Si avrà la seguente graduazione:

Attribuzione a GAMMA: 5.000,00 per spese ex art. 2770 (dalla Procedura – residuano 5.000,00);

Assegnazione a ALFA: 70.000,00 già incassati ex art. 41 TUB (residua un incasso provvisorio di 20.000,00);

Assegnazione a BETA: 20.000,00 (di cui 5.000,00 dalla Procedura e 15.000,00 a mezzo assegnazione del credito sì vantano nei confronti di ALFA);

Assegnazione a GAMMA e ALFA della quota proporzionale del loro credito chirografario ammesso per 2.500,00 ciascuno (la somma attribuita a GAMMA a mezzo assegnazione del credito sì vanta nei confronti di ALFA).

Pertanto, nel progetto di distribuzione il Professionista delegato deve prevedere l’ordine di restituzione ai danni di ALFA della somma di 17.500,00 quale parte eccedente al suo incasso ex art. 41 TUB e contestuale assegnazione dei crediti agli altri creditori utilmente graduati GAMMA per 2.500,00 e BETA per 15.000.

**4.2 Creditori chirografari**

Sono creditori chirografari tutti coloro che non hanno alcun privilegio e i creditori muniti di privilegio per la parte di credito che non può essere coperta dalla garanzia ipotecaria.

Tuttavia il sistema del processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini del riparto, al momento in cui i singoli creditori chirografari si sono insinuati nella procedura [*prior in tempore, potior in iure*\_: artt. 565, 566 e 524 c.p.c.). In particolare, se la tardività del pignoramento o dell'intervento non nuoce ai creditori muniti di prelazione (derivante da ipoteca o altro privilegio) che concorreranno comunque sulla base del grado che gli spetta, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti o intervenienti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo, occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita.

Sul punto, si segnala che la Suprema Corte (cfr. sent. n. 689/2012) ha statuito che *«in tema di espropriazioni immobiliare l’intervento dei creditori è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita».*

Va, peraltro, precisato che, se è stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell'ordinanza ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita. Inoltre, nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.

**4.3 Criterio di ripartizione in caso di incapienza**

Qualora il ricavato da distribuire non sia tale da consentire l’integrale pagamento dei crediti chirografari concorrenti, l’importo dovuto a ciascun creditore chirografario sarà determinato secondo la seguente formula: “**somma residua da dividere X singolo credito ammesso / somma complessiva dei crediti chirografari**”.

ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE IN CASO DI INCAPIENZA

|  |  |
| --- | --- |
| **Residua somma da distribuire** | **€. 448.606,16** |
| **Creditori Chirografari** | **Credito chirografario Ammesso** | **Assegnazione** | **Incapienza** |
| Creditore n. 1 | €. | 90.026,56 | €. | 61.907,72 | €. | 28.118,84 |
| Creditore n. 2 | €. | 1.106,97 | €. | 761,22 | €. | 345,75 |
| Creditore n. 3 | €. | 15.132,25 | €. | 10.405,85 | €. | 4.726,40 |
| Creditore n. 4 | €. | 276.316,29 | €. | 190.011,85 | €. | 86.304,44 |
| Creditore n. 5 | €. | 269.783,52 | €. | 185.519,52 | €. | 84.264,00 |
|  Totale | € 652.365,59 |  |  |  |  |

Ed infatti l’importo di € 61.907,72 = € 448.606,16 x € 90.026,56 / € 652.365,56

**5.**

**Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c.**

La domanda di sostituzione esecutiva prevista dall’art. 511 cod. proc. civ. realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione processuale del creditore del debitore esecutato «*avente diritto alla distribuzione*», cioè a dire nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione (così già Cass. 13/03/1987, n. 2608; tra le molte conformi, Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/09/2012, n. 15932; Cass. 17/11/2020, n. 26054).

Con la domanda di sostituzione, il *creditor creditoris* è legittimato a partecipare, in luogo del (e nella misura spettante al) creditore sostituito, alla ripartizione della massa attiva dell’espropriazione.

La sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore sostituito, tramite l’incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall’esecutato (su quest’aspetto, oltre alle pronunce citate, cfr. anche Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 20/04/2015, n. 8001), rilevando il subentro nella posizione processuale del creditore diretto unicamente nella fase distributiva, con la legittimazione a promuovere, in vece del sostituito, contestazioni sul riparto ovvero a resistere a contestazioni da altri sollevate (in tal senso, Cass. n. 22409 del 2006, cit.; Cass. n. 26504 del 2020, cit.; Cass. 12/11/1979, n. 5850).

Il richiamo dell’art. 511 cod. proc. civ. all’art. 499 cod. proc. civ. deve intendersi circoscritto (come anche suggerisce il riferimento testuale alla proposizione della domanda) alla forma della domanda di sostituzione, che deve quindi modellarsi sul ricorso per intervento.

La domanda di sostituzione (Cass. civ. n. 23482/2023).

In ipotesi di **plurime domande di sostituzione** validamente formulate ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito va regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.

1. **Interferenze con le procedure concorsuali**

In caso di sopravvenuta liquidazione giudiziale, salva l’ipotesi in cui il liquidatore intervenga nella procedura esecutiva per proseguirla, si determina una*temporanea quiescenza reversibile* della procedura (art. 623 c.p.c. - Cass. n. 22800/2019 per la quale: «… *il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente e liberamente svolgersi»*) sicché il G.E.:

* NON ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO (l'espropriazione si trasferisce in sede concorsuale, fermi gli effetti sostanziali a favore della massa dei creditori; il gravame sarà cancellato dal giudice delegato ex art. art. 217 comma II CCII. già art. 108 L.F. in caso di vendita del bene pignorato);
* LIQUIDA I COMPENSI E LE SPESE DEGLI AUSILIARI e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ex art. 8 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 18.12.2015, n. 25585; Cass. 12.9.2019, n. 22800);
* EMETTE IL DECRETO DI TRASFERIMENTO QUALORA IL BENE SIA GIA’ STATO AGGIUDICATO (art. 187 *bis* disp. att. c.p.c.);
* RIMETTE al liquidatore l’eventuale RICAVATO DELLA VENDITA, SENZA procedere alla redazione del PROGETTO DI DISTRIBUZIONE.

Tuttavia, la liquidazione giudiziaria del debitore esecutato non determina la quiescenza della stessa laddove nella procedura sia presente un creditore fondiario, il quale ha diritto di coltivare la procedura esecutiva (art. 41 del T.U. B.); si tratta di un privilegio di natura processuale che presuppone la dimostrazione dell’ammissione al passivo (cfr. Cass. n. 23482/2018 che precisa altresì che: « .. *il curatore fallimentare, qualora richieda l’attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell’importo da assegnare all’istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l’emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell’art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.»).*

In concreto, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1. il creditore fondiario NON HA proposto la domanda di ammissione al passivo: NESSUNA attribuzione di somme, nemmeno provvisoria, è possibile;
2. il creditore fondiario HA PROPOSTO la domanda che, però, è stata respinta definitivamente o con provvedimento impugnato ex art. 206 ccii / art. 98 L.F.: NESSUNA attribuzione di somme;
3. il creditore fondiario HA PROPOSTO la domanda ed è stata ACCOLTA in tutto o solo IN PARTE, definitivamente o con provvedimento opposto ex art. 206 c.c.i.i./ art. 98 L.F.: ATTRIBUZIONE provvisoria entro i limiti della ammissione PRIVILEGIATA;
4. il creditore fondiario HA PROPOSTO la domanda MA NON è ancora stata ESAMINATA: il G.E. deve differire l’udienza fissata per l’approvazione del progetto di distribuzione a data successiva a quella fissata per l’adozione del provvedimento del G.D.;
5. il creditore fondiario HA PROPOSTO la domanda ma non è stato riconosciuto il privilegio ipotecario e il credito è stato ammesso in via chirografaria: NESSUNA attribuzione provvisoria (Cass. 6738/2014).
6. **Interferenze con le procedure concorsuali minori**

Se nel corso della procedura esecutiva il debitore esecutato viene ammesso al piano del consumatore o al concordato minore, il G.E.:

* DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’ESECUZIONE;
* LIQUIDA I COMPENSI E LE SPESE DEGLI AUSILIARI e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ex art. 8 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 18.12.2015, n. 25585; Cass. 12.9.2019, n. 22800);
* EMETTE IL DECRETO DI TRASFERIMENTO QUALORA IL BENE SIA GIA’ STATO AGGIUDICATO (art. 187bis disp. att. c.p.c.);

RIMETTE l’eventuale RICAVATO DELLA VENDITA, SENZA procedere alla redazione del PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, al debitore o al liquidatore secondo le indicazioni date dal giudice della procedura di sovraindebitamento.